SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 133° — Numero 148

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 25 giugno 1992 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Bientina.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Bientina (Pisa), a causa delle dimissioni presentate da oltre la metà dei consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, primo comma, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Pisa n. 1104/13.1/Gab. del 22 aprile 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Bientina (Pisa) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Ricci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Bientina (Pisa) — al quale la legge assegna venti membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, in tempi diversi, da dodici consiglieri.

Il prefetto di Pisa, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Bientina (Pisa) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Enrico Ricci.

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2990

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Dresano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Dresano (Milano), a seguito delle dimissioni del sindaco, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta, non ha provveduto, nei termini di legge, a ricostituire gli organi di amministrazione dell'ente, negligendo così un preciso adempimento prescritto dalla legge, di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma primo, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Milano n. 13.4/09216620 dell'8 aprile 1992, con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Dresano (Milano) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Francesca Iacontini è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCALFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Dresano (Milano) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dal sindaco in data 3 febbraio 1992, che hanno comportato la decadenza dell'intera giunta.

Il consiglio suddetto si è dimostrato incapace di provvedere alla ricostituzione dei normali organi di amministrazione dell'ente; infatti, le sedute del 3, 4 e 5 aprile 1992 risultavano infruttuose.

Scaduto, pertanto, il termine assegnato dalla legge 8 giugno 1990, n 142, e constatato che non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi per la mancata elezione del sindaco e della giunta, il prefetto di Milano ha proposto lo scioglimento del consiglio stesso, del quale ha disposto, intanto, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerata la carenza del suddetto consiglio comunale in ordine ad un tassativo adempimento prescritto dalla legge di carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione, si ritiene che nella specie ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Dresano (Milano) ed alla nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Francesca Iacontini.

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2991

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Brienno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Brienno (Como), dove vige il sistema maggioritario, a causa del decesso del sindaco e delle dimissioni presentate in tempi diversi da sette consiglieri comunali su quindici, assegnati dalla legge, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, primo comma, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Como n. 925/Gab. del 24 aprile 1992;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brienno (Como) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Aldo Panebianco è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCALFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brienno (Como) — al quale la legge assegna quindici membri — si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da un consigliere sino dal 15 febbraio 1990; dal decesso del sindaco, avvenuto il 27 marzo 1992 e dalle ulteriori dimissioni di altri sei consiglieri in data 23 aprile 1992.

Il prefetto di Como, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brienno (Como) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Aldo Panebianco.

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2992

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 giugno 1992.

Scioglimento del consiglio comunale di Palau.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Palau (Sassari) a causa delle dimissioni presentate dalla metà dei consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, primo comma, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto il decreto del prefetto di Sassari n. 580/1.25.3/1° Sett. dell'8 aprile 1992 con il quale il consiglio sopracitato è stato sospeso;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Palau (Sassari) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Italo Mancaleoni è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 9 giugno 1992

SCÀLFARO

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Palau (Sassari) si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei dei dodici consiglieri attualmente in carica, presentate in data 26 e 27 marzo 1992.

Il prefetto di Sassari, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dal primo comma, lettera *b)*, n. 2, dell'art. 39 della legge 8 giugno 1990, n. 142, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, la sospensione, con la conseguente nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, non potendo essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi del suddetto comune, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Palau (Sassari) ed alla nomina di un commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Italo Mancaleoni.

Roma, 5 giugno 1992

Il Ministro dell'interno: SCOTTI

92A2993

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 31 gennaio 1992.

Modalità tecniche di svolgimento della Lotteria europea 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale in data 22 ottobre 1991 che, per l'anno 1992, collega la lotteria internazionale ad una manifestazione abbinata alla ricorrenza del cinquecentenario della scoperta dell'America;

Visto l'accordo della Lotteria europea 1992 sottoscritto in sede AELLE - Associazione europea lotterie e lotto di Stato;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative allo svolgimento della lotteria internazionale 1992 — individuata nella Lotteria europea 1992 ed abbinata alla manifestazione «Cinefestival del Mondo nuovo» indetta in occasione della ricorrenza del cinquecentenario della scoperta dell'America — nonché le altre disposizioni per l'attuazione della lotteria medesima;

Ritenuto che in base al citato accordo, l'Italia partecipa alla costituzione del premio europeo di ECU 4.000.000, con la sottoscrizione di n. 32 quote di ECU 25.000 ciascuna, per complessive ECU 800.000, pari a circa Lit. 1.250.000.000 a favore dell'AELLE.

Decreta:

Art. 1.

La Lotteria europea 1992, abbinata alla manifestazione «Cinefestival del Mondo nuovo» avrà inizio il 1° giugno 1992 e si concluderà il 17 ottobre 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 32 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD, AE, AF, AG, AI, AL, AM, AN, AO.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di Lit. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno il giorno 17 ottobre 1992 alle ore 20,30 in Genova - Palazzo Serra Gerace - Via Sottoripa, 5.

Alla estrazione del premio europeo di ECU 4.000.000 si procederà con le seguenti modalità:

a) determinazione di un numero di cinque cifre, mediante estrazione di cinque sfere, ciascuna da un'urna contenente dieci sfere contraddistinte dai numeri da 0 a 9;

b) designazione del Paese partecipante alla Lotteria europea che ha emesso il biglietto vincente, mediante estrazione di una sfera da un'urna contenente 160 sfere rappresentanti ciascuna una quota di partecipazione al finanziamento del premio europeo. Ciascuna sfera porterà l'indicazione di un Paese partecipante e ciascun Paese avrà tante sfere quante sono le quote di finanziamento sottoscritte;

c) se necessario in base alla disciplina nazionale del Paese designato secondo le modalità del precedente punto *b)* si procederà ad una estrazione complementare a quella del numero di cinque cifre al fine di ottenere l'individuazione del o dei biglietti vincenti o della frazione o delle frazioni dei biglietti vincenti.

Qualora il premio europeo venga attribuito all'Italia si procederà, secondo le modalità di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ad ulteriori estrazioni per l'attribuzione di tre premi nazionali rispettivamente di Lit. 500.000.000, di Lit. 300.000.000 e di Lit. 200.000.000, nonché di altri premi nazionali del numero e nell'entità che saranno determinati dal comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Qualora, invece, il premio europeo non venga attribuito all'Italia, i primi tre premi nazionali ammonteranno rispettivamente a Lit. 2.000.000.000, a Lit. 500.000.000 e a Lit. 250.000.000.

Saranno assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 17 ottobre 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale, dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti i premi nazionali, con i film finalisti in concorso nel «Cinefestival del Mondo nuovo».

L'abbinamento potrà essere effettuato prima o dopo l'emissione del verdetto della giuria incaricata di giudicare e classificare i film in concorso.

I biglietti abbinati seguiranno la classifica dei film quale risulterà dal verdetto ufficiale di cui sopra.

Qualora la classifica finale non dovesse determinare un numero sufficiente di film atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi nazionali, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti, tolti quelli corrispondenti ai film eventualmente classificatisi.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per il primo posto della classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra i film classificatisi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di giudizio *ex-aequo* per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quello immediatamente successivo verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati al film in questione.

Qualora la manifestazione cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi nazionali verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni del presente decreto.

Art. 7.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della Lotteria europea 1992 cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di giovedì 7 ottobre 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 20 del giorno 17 ottobre 1992.

È data però facoltà agli ispettorati compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purché sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al comitato generale per i giochi a Genova per le ore 20 di mercoledì 14 ottobre 1992.

Art. 8.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 9.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Art. 10.

Per la partecipazione alla costituzione del premio europeo di cui alle premesse, è autorizzato l'impegno dell'importo di ECU 800.000, pari a circa Lit. 1.250.000.000 a carico del capitolo 2001 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per l'esercizio 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 1992
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 321

92A2959

DECRETO 10 aprile 1992.

Incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie del Mare, Taormina, Venezia, Asti e Merano - manifestazioni 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 18 marzo 1992 con la quale il comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti delle lotterie del Mare, Taormina, Venezia, Asti e Merano - manifestazioni 1992;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie del Mare, Taormina, Venezia, Asti e Merano - manifestazioni 1992, viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori — gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 200 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della lotteria del Mare 1991; per i concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto che hanno iniziato l'attività nell'anno 1991, detta maggiorazione di L. 200 a biglietto verrà corrisposta per i quantitativi eccedenti il 20% delle vendite complessive della lotteria del Mare 1991 nella circoscrizione di competenza del concessionario;

l'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a 500 biglietti rispettivamente nelle lotterie del Mare, Taormina, Venezia, Asti e Merano 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 40

92A2960

DECRETO 10 aprile 1992.

Incentivazione della vendita dei biglietti della Lotteria europea 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Vista la delibera del 18 marzo 1992 con la quale il comitato generale per i giochi, nel quadro dell'attività promozionale e di incentivazione della vendita dei biglietti delle lotterie nazionali, ha espresso parere favorevole in merito alla istituzione di una maggiorazione sui compensi da corrispondere ai distributori dei biglietti della Lotteria europea 1992;

Ritenuto che ricorre la necessità di stabilire la misura di detta maggiorazione e le relative modalità di assegnazione;

Decreta:

Per l'incentivazione della vendita dei biglietti della Lotteria europea 1992, viene stabilita una maggiorazione del compenso spettante ai distributori — gestori magazzini vendita, concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto, Autogrill S.p.a. — secondo le seguenti modalità e misure:

L. 200 a biglietto per i quantitativi eccedenti i livelli di vendita conseguiti da ciascun distributore in occasione della lotteria di Merano 1991; per i concessionari per la vendita dei biglietti nei punti diversi dalle rivendite generi di monopolio e dalle ricevitorie del lotto che hanno iniziato l'attività nell'anno 1991, detta maggiorazione di L. 200 a biglietto verrà corrisposta per i quantitativi eccedenti il 20% delle vendite complessive della lotteria di Merano 1991 nella circoscrizione di competenza del concessionario;

l'attribuzione della maggiorazione di cui sopra è subordinata al conseguimento — da parte di ogni distributore interessato — di un livello minimo di vendita pari a 500 biglietti nella Lotteria europea 1992.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 41

92A2961

DECRETO 22 aprile 1992.

Modalità tecniche di svolgimento della lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1992.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il proprio decreto del 22 ottobre 1991;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che occorre emanare le norme particolari concernenti le modalità tecniche relative all'effettuazione della lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1992 e le altre disposizioni occorrenti per l'effettuazione della lottera stessa;

Decreta:

Art. 1.

La lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1992, abbinata alla corsa automobilistica «Gran premio lotteria di Monza» avrà inizio il 27 aprile 1992 e si concluderà il 28 giugno 1992.

Art. 2.

I biglietti saranno suddivisi nelle seguenti 24 serie composte da 100.000 biglietti ciascuna: A, B, C, D, E, F, G, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, Z, AA, AB, AC, AD.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite dei biglietti, se ne ravvisasse la necessità, verranno emesse ulteriori serie.

Art. 3.

Il prezzo di ogni biglietto è di L. 5.000.

Art. 4.

Le operazioni di estrazione dei premi si svolgeranno, con le modalità stabilite dagli articoli 14 e 15 del decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni, il giorno 28 giugno 1992 alle ore 9 presso l'Intendenza di finanza, via Manin n. 29, Milano.

Qualora per qualsiasi motivo, risultasse impossibile effettuare le operazioni di estrazione dei biglietti vincenti alla data del 28 giugno 1992 come sopra stabilito, le operazioni stesse avverranno in luogo, giorno ed ora da fissarsi con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 5.

Ultimate le operazioni di estrazione e registrati a verbale i risultati di esse, sarà dato atto, nello stesso verbale dell'ora e del luogo in cui verrà effettuato l'abbinamento dei biglietti estratti vincenti con i nomi delle autovetture partecipanti al «Gran premio lotteria di Monza».

L'abbinamento di cui sopra potrà essere effettuato prima o dopo lo svolgimento della corsa.

I biglietti abbinati seguiranno la sorte delle autovetture ai fini dell'attribuzione dei premi di prima categoria.

La classifica delle autovetture sarà quella relativa al risultato rilevato sulla pista al termine della corsa.

Qualora l'esito della gara non dovesse determinare un numero sufficiente di autovetture vincenti, atto a consentire in tutto o in parte l'attribuzione dei premi di prima categoria, tali premi saranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti abbinati alle autovetture partecipanti alla manifestazione, tolti quelli corrispondenti alle autovetture eventualmente classificatesi.

Nel caso di arrivo simultaneo di più autovetture per il primo posto nella classifica, si procederà, ai fini dell'attribuzione del primo premio, ad effettuare un sorteggio tra le autovetture classificatesi *ex-aequo* per tale posto.

Nel caso di arrivo simultaneo di più autovetture per uno degli altri posti della classifica, il premio corrispondente a detto posto e quelli immediatamente successivi fino al numero uguale a quello delle autovetture arrivate *ex-aequo* verranno sommati e quindi divisi in parti uguali fra i biglietti abbinati ai concorrenti in questione.

Qualora la manifestazione automobilistica cui è abbinata la lotteria non dovesse aver luogo, tutti i premi verranno assegnati secondo l'ordine di estrazione dei biglietti vincenti.

Art. 6.

La ripartizione della somma ricavata dalla vendita dei biglietti sarà disposta dal Comitato generale per i giochi, ai sensi dell'art. 17, del citato regolamento e successive modificazioni.

Art. 7.

La massa premi della lotteria potrà essere ripartita in più categorie.

Il primo premio della prima categoria sarà di lire 2 miliardi.

Il numero e l'entità degli altri premi saranno determinati dal Comitato generale per i giochi dopo l'accertamento del risultato della vendita dei biglietti.

Saranno inoltre assegnati premi ai venditori dei biglietti vincenti.

Art. 8.

La vendita all'ingrosso dei biglietti della lotteria nazionale di Monza - manifestazione 1992, cesserà in tutte le province della Repubblica alle ore 24 di martedì 23 giugno 1992.

Dopo tale data potrà essere consentito l'acquisto a fermo dei biglietti senza possibilità di resa e la vendita al pubblico potrà essere effettuata fino e non oltre le ore 9 del giorno 28 giugno 1992.

E' data però la facoltà agli ispettori compartimentali dei monopoli di Stato di posticipare la data di chiusura della vendita all'ingrosso, purchè sia assicurato tempestivamente l'arrivo dei biglietti invenduti annullati e dei relativi elaborati contabili al Comitato generale per i giochi a Milano per le ore 20 di giovedì 25 giugno 1992.

Art. 9.

Il dott. Gennaro Sannite, dirigente superiore f.f. dell'Amministrazione autonoma di monopoli di Stato, è incaricato di redigere i verbali delle operazioni di estrazione dei biglietti vincenti e di abbinamento.

Detto funzionario, in caso di impedimento, sarà sostituito dal dott. Umberto Costa, primo dirigente dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.

Art. 10.

I risultati dell'estrazione saranno pubblicati nel bollettino ufficiale dei biglietti vincenti, che verrà compilato dal Ministero delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, 22 aprile 1992

p. *Il Ministro:* SUSI

Registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1992
Registro n. 5 Monopoli, foglio n. 39

92A2958

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 18 giugno 1992.

Modificazioni al disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave».

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968 con il quale è stata riconosciuta la D.O.C. dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e 6 maggio 1976 con i quali sono state apportate modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione sopra citato;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini sulla citata istanza e la proposta di modificazione del disciplinare di produzione dei vini «Soave» e «Recioto di Soave» formulata dal comitato stesso e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 102 del 3 maggio 1991;

Viste le istanze e controdeduzioni degli interessati al parere ed alla proposta di modificazione del disciplinare sopra citato;

Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini;

Considerato che gli articoli 8 e 10 della predetta legge, concernenti modalità procedurali, prevedono che i disciplinari di produzione vengano approvati o modificati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste;

Visto l'art. 32 della citata legge concernente disposizioni transitorie;

Decreta:

Art. 1.

Il disciplinare di produzione della D.O.C. dei vini «Soave» e «Recioto di Soave», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 agosto 1968, successivamente modificato con decreti del Presidente della Repubblica 1° marzo 1975 e 6 maggio 1976, è sostituito per intero con il testo annesso al presente decreto che entra in vigore il 1° novembre 1992.

Art. 2.

I soggetti che intendono porre in commercio i vini D.O.C. «Soave» e «Recioto di Soave» provenienti dalla vendemmia 1992, nel rispetto delle disposizioni di cui all'annesso disciplinare, sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati — ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante norme relative all'albo dei vigneti ed alla denuncia delle uve — entro quaranta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1992

Il Ministro: GORIA

Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini «Soave» e «Recioto di Soave»

Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Soave» è riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

I vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere ottenuti dalle uve provenienti dal vitigno Garganega.

Possono concorrere alla produzione di detti vini, da sole o congiuntamente, anche le uve dei vitigni Pinot bianco, Chardonnay e Trebbiano di Soave (nostrano) fino ad un massimo del 30%.

È tuttavia consentita, nell'ambito del 30% predetto, la presenza nei vigneti, messi a dimora anteriormente alla data di approvazione del presente disciplinare, di altre varietà del vitigno Trebbiano raccomandate o autorizzate in provincia di Verona fino ad un massimo del 15% del totale.

Art. 3.

La zona di produzione dei vini della denominazione di origine controllata «Soave» — in cui rientra il comprensorio già delimitato con decreto ministeriale 23 ottobre 1931, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931 — comprende in tutto o in parte i territori dei comuni di Soave, Monteforte, San Martino, Mezzane, Roncà, Montecchia, San Giovanni Ilarione, San Bonifacio, Cazzano, Colognola, Caldiero, Illasi e Lavagno in provincia di Verona.

Tale zona è così delimitata:

a sud ad iniziare dal lato occidentale, parte dal centro abitato di San Martino B. A. e segue la statale n. 11 fino alla località San Pietro. Devia quindi a sud sulla strada che porta a Caldiero e da qui segue l'unghia di collina dei monti Rocca e Gazzo sopra la quota 40 fino a ritornare sulla statale n. 11 seguendo la strada comunale che attraversa con un cavalcavia la ferrovia Milano-Venezia; da qui la delimitazione coincide con la statale n. 11 sino al ponte sul fiume Alpone in prossimità dello zuccherificio di San Bonifacio da dove si inoltra lungo la strada per San Lorenzo fino ad intersecare l'autostrada Serenissima, la quale a sua volta delimita la zona in comune di San Bonifacio sino al confine con la provincia di Vicenza.

La delimitazione coincide con il confine con la provincia di Vicenza dei comuni di Monteforte, di Roncà e di San Giovanni Ilarione fino alla strada che attraversa il confine provinciale, a sud del monte Madarosa; si inserisce quindi su tale strada in direzione di San Giovanni Ilarione, toccando le località Deruti, Lovati, Paludi e Rossetti sino al centro abitato suddetto; da qui segue poi la strada per località Cereghini, Fornace, Tessari a quota 250, corre lungo il vaio Muni fino alla località Soejo per proseguire sino al punto in cui coincidono i confini dei comuni di Tregnago, di San Giovanni Ilarione e di Cazzano. Da tale punto la delimitazione segue il confine del comune di Cazzano fino a Soralghe; segue la strada che da Sornighe, correndo sotto le pendici di monte Bastia, prima verso nord e quindi verso est passa sotto C. Andreani. Di qui seguendo la strada per Montecchia di Crosara raggiunge, per risalirlo, il rio Albo. Raggiunta la strada provinciale da Tolotti, devia verso sud per la quota 300 che passando sotto C. Brustoloni raggiunge la strada che per quota 328 porta ai Dami e quindi alla quota 400 sul confine comunale di Cazzano a sud di monte Bastia. Ridiscende per detto confine sino ad incontrare la strada provinciale Cazzano-Soave, attraversa la stessa e prosegue sulla strada comunale per Cereolo di Sopra (quota 72), raggiunge la strada che per quota 326 porta ai Dami; da tale località si incontrano i confini tra Soave, Cazzano e Montecchia a quota 418, da qui si prosegue lungo il confine tra Cazzano e Montecchia verso nord fino ad incrociare, dopo 100 metri, un sentiero lungo il quale si prosegue verso ovest sino a C. Fontana Fora.

Si segue quindi il sentiero verso sud sino a raggiungere Pissolo di Sopra e, poi, la strada per la Faella piegando verso est all'altezza di Pissolo di Sotto sino a raggiungerlo.

Da Pissolo di Sotto si segue verso sud la strada per Canova fino alla quota 92, da tale quota si segue una linea retta in direzione sud-est raggiungendo la quota 72 sulla strada per Cazzano e quindi lungo la medesima si giunge a Cazzano.

Sulla strada, al centro di Cazzano (quota 100), si piega verso ovest sino al T. Tramigna e lungo questi si discende verso sud sino al ponte della strada per Illasi, si percorre questa verso ovest sino al bivio di S. Colombino e quindi si segue la strada sino alla cappelletta (quota 135). Da quota 135 si prosegue per la strada che verso sud raggiunge Cereolo (quota 72) da dove risale verso nord-est per la strada che incrocia quella per S. Vittore, segue quest'ultima verso sud sino a superare di circa 100 metri la quota 51 e da qui segue la strada che in direzione sud-ovest raggiunge la quota 181 sul confine tra Illasi e Colognola. Da quota 181 segue il sentiero verso nord prima e poi la strada che superata Pistoza va a raggiungere quella per Illasi, la segue verso ovest per breve tratto (100 metri circa) e quindi prosegue per il sentiero che costeggia a nord C. Froni, prosegue poi, sempre in direzione ovest, per la strada che si congiunge con quella per Illasi, percorre quest'ultima verso sud per circa 250 metri e poi, verso ovest, quella che passa a sud della località Mormontea fino a raggiungere in prossimità del km 16 la strada per Illasi, procede lungo questa verso sud-ovest costeggiando infine per breve tratto il torrente Illasi, lo attraversa e prosegue lungo la strada per i Guerri da dove segue, in direzione ovest, una retta immaginaria che congiunge Montecurto di Sopra con i Guerri, seguendo tale linea incrocia il confine comunale di Illasi, all'altezza di Montecurto di Sopra, segue quindi questo confine verso nord fino a raggiungere in prossimità della quota 92 la strada per Lione la segue verso nord passando per Lione, supera C. Spiazzi e all'altezza di Leon S. Marco prende la strada che in direzione nord-est raggiunge C. Santi quota 135. Da qui segue la strada per Fratta, che procede per circa 300 metri verso ovest e poi verso nord, attraversa Fratta e procede verso ovest fino a Mezzane di Sotto, segue poi la strada che in direzione sud costeggia Casoni, Turano, Val di Mezzo, supera Boschetto e raggiunge la quota 73 all'altezza di Villa Alberti, segue poi la strada che in direzione sud-ovest raggiunge Barco di Sopra e prosegue quindi in direzione ovest prima e poi nord-ovest fino ad incrociare la strada per S. Briccio, la segue verso nord-est fino alla Casetta e da qui prende il sentiero che in direzione ovest raggiunge la strada lungo la quale prosegue passando di poco a sud di S. Rocco, Ca Brusa e prosegue poi verso sud per la strada che passando per l'Arcandole raggiunge S. Martino Buonalbergo da dove è iniziata la delimitazione.

La zona di produzione e di vinificazione delle uve atte a produrre i vini a denominazione di origine controllata «Soave», designabili con la menzione «classico» di cui al successivo art. 5, è quella riconosciuta con decreto ministeriale 23 ottobre 1931 (*Gazzetta Ufficiale* n. 289 del 16 dicembre 1931) ed è così delimitata:

da una linea che, partendo dalla porta Verona della cittadina di Soave, segue la strada Soave-Monteforte, fino alla borgata di S. Lorenzo, frazione di Soave. Da qui, si spinge verso nord, seguendo le pendici del monte Tondo, fino ad incontrare il confine tra i territori dei comuni di Soave e di Monteforte, e poi prosegue lungo le pendici del monte Zoppega, comprende l'abitato di Monteforte d'Alpone, attraversa il torrente Alpone per comprendere la zona di Monticello, riattraversa il torrente Alpone, segue le pendici del colle S. Antonio, quelle del monte Frosca e del monte Riondo, spingendosi prima a nord e poi a est per escludere la parte alluvionale di piano del torrente Ponsara. Indi, seguendo sempre il bordo del sistema collinare, si spinge verso est attraversando la strada Monteforte-Brognoligo per Casarsa, seguendo le pendici del monte Core, giunge a comprendere la borgata di Casotti, dove, poco dopo, incontra di nuovo la strada Monteforte-Brognoligo. Segue allora questa strada spingendosi verso nord fino al punto di incontro col torrente Carbonare, e piega decisamente a ovest correndo sulle pendici del monte Grande fino ad incontrare il confine del territorio di Soave. Ridiscende poi, camminando verso est, sulla sinistra della valle del Carbonare, comprende l'abitato di Brognoligo, le borgate Valle, Mezzavilla e Bramaludame, nonché l'abitato di Costalunga.

A questo punto risale verso nord, seguendo la strada comunale di Sorte sino ad incontrare il punto di confluenza della Roggia Viennega col torrente Alpone, segue il confine nord del territorio di Monteforte, passando per la Colombaretta e, staccandosi dal detto confine un pò prima della Colombara per seguire le pendici del sistema collinare del monte Castellaro, lo raggiunge nuovamente 300 metri dopo e lo segue sino ad incontrare il confine di Soave presso Moscatello, continua lungo il confine del territorio di Soave, supera Meggiano, e giunge sino alla Valle Crivellara nel punto in cui il confine di Soave fa angolo. Da qui, la linea di demarcazione si stacca dal confine, prosegue verso ovest, e raggiunge la quota 331 presso Villa Alberti. Indi segue per un tratto la carrareccia discendente dal monte Compacci, tocca quota 250 e, poco dopo, presso la Casa Nui, raggiunge il ramo secondario della Valle Anguané, che segue poi fino alla provinciale Soave-Cazzano. Corre lungo questa strada fino a comprendere le ultime case di Costeggiola, risale per la strada del cimitero di questa borgata, raggiunge un'altra strada secondaria e scende alle case Battocchi raggiungendo ancora la strada provinciale. Da qui cammina in curva verso est, seguendo la carreggiabile comunale che passa per la Carnera fino ad attraversare, oltrepassando di poco la quota 54, la provinciale Soave-Castelcerino. Indi scende verso sud per la carreggiabile comunale a pié del monte Foscarino e del monte Cércene e sino all'incrocio della provinciale Soave-Castelcerino. Deviando obliquamente a sud-ovest e comprendendo l'abitato della borgata Bassano, raggiunge il torrente Tramigna incanalato, lo segue verso sud fino alla provinciale Soave-Borgo San Matteo, piega verso est lungo le mura meridionali di Soave e arriva alla porta Verona.

Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti d'impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» non deve essere superiore a quintali 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata, attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

I rimanenti quantitativi di uve, fino al raggiungimento del limite massimo previsto dal precedente comma, saranno presi in carico per la produzione di vini da tavola.

Qualora la resa di uva per ettaro superi il limite stabilito al comma 5, l'intera produzione sarà declassata.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella specializzata, in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

La regione Veneto, su richiesta motivata delle organizzazioni di categoria interessate e previo parere espresso dal Comitato tecnico consultivo per la vitivinicoltura di cui alla legge regionale n. 55/85, con proprio provvedimento da emanarsi ogni anno nel periodo immediatamente precedente la vendemmia, può stabilire di ridurre i quantitativi di uva per ettaro ammessi alla certificazione, anche in riferimento a singole zone geografiche, rispetto a quelli sopra fissati, dandone immediatamente comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al Comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare ai vini della D.O.C. «Soave» un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 9,5%.

Le uve destinate alla vinificazione della tipologia «superiore» del vino «Soave» debbono assicurare al vino un titolo alcolometrico volumico naturale minimo del 10,5%.

Le uve dei vini di cui sopra, destinate alla produzione dei tipi spumante, potranno avere un titolo alcolometrico volumico naturale minimo inferiore dello 0,5% a quelli sopra specificati purché la destinazione delle uve alla spumantizzazione venga espressamente indicata negli appositi registri.

Art. 5.

Le operazioni di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a D.O.C. «Soave» devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Tuttavia tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione è consentito che tali operazioni siano effettuate nel territorio della provincia di Verona e nei comuni di Gambellara e Montebello della provincia di Vicenza.

Le operazioni di conservazione delle uve destinate alla produzione di vino «Recioto di Soave» nonché di vinificazione delle stesse devono aver luogo unicamente nell'ambito della delimitazione territoriale della zona di produzione di cui all'art. 3.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche locali, leali e costanti atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

È consentito l'arricchimento nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria, con mosto concentrato rettificato oppure con mosto concentrato proveniente da uve prodotte nei vigneti iscritti all'albo del «Soave».

La vinificazione del «Recioto di Soave» avviene dopo che le uve aventi le medesime caratteristiche richieste per il tipo designato «superiore», siano state sottoposte a leggero appassimento fino ad assicurare un titolo alcolometrico volumico naturale complessivo minimo di 13.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70% per il vino «Soave» ed al 40% per il vino «Recioto di Soave».

Qualora la resa uva-vino del «Soave» superi le percentuali sopra indicate l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.

La tipologia «superiore» non può essere immessa al consumo in data anteriore al primo marzo successivo all'annata di produzione delle uve.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende agricole interessate di consentire ai fini dell'impiego della specificazione «classico» che le uve prodotte nel territorio di produzione di cui all'art. 3 possano essere vinificate in cantine situate al di fuori, ma nelle immediate vicinanze del territorio precisato e comunque all'interno della zona di produzione del vino «Soave» a condizione che:

dette cantine siano di pertinenza delle rispettive aziende agricole e, come tali, al servizio delle stesse;

in dette cantine le aziende interessate vinifichino soltanto le uve prodotte nei propri terreni vitati debitamente iscritti all'albo dei vigneti.

Le uve appassite e non o i mosti idonei alla produzione delle diverse tipologie di vino a denominazione di origine controllata «Soave», nonché i relativi vini, possono essere utilizzati, nel rispetto di quanto disposto dal presente disciplinare, per produrre vini spumanti ottenuti secondo le metodologie di elaborazione previste dalle normative comunitarie e nazionali.

Le operazioni di elaborazione di detti vini spumanti debbono essere effettuate in stabilimenti siti nell'ambito territoriale della regione Veneto.

Art. 6.

Il vino «Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: asciutto, di medio corpo e armonico, leggermente amarognolo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 10,5;

acidità totale minima: 5 per mille;

estratto secco netto minimo: 15 per mille.

Il vino «Recioto di Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alla seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro;

odore: vinoso intenso e di fruttato

sapore: amabile o dolce, vellutato, armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo; 14 di cui almeno 11,5 in alcool svolto;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 18 per mille.

Il vino spumante «Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: giallo paglierino tendente a volte al verdognolo brillante;

odore: vinoso con caratteristico profumo intenso e delicato;

sapore: di medio corpo, armonico, leggermente amarognolo nei tipi extra brut o brut o extra dry o dry;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 11%;

acidità totale minima: 5,5 per mille;

estratto secco: 15 per mille.

Il vino spumante «Recioto di Soave» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alla seguenti caratteristiche:

colore: giallo dorato chiaro, brillante;

odore: vinoso, intenso, fruttato;

sapore: amabile o dolce, vellutato armonico, di corpo;

titolo alcolometrico volumico totale minimo: 14% di cui almeno 11,5% svolto;

acidità totale minima: 5,5 per mille;
estratto secco netto: 18 per mille.

È facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopraindicati per l'acidità totale e l'estratto secco.

La menzione «superiore» è riservata alla tipologia tranquilla del vino «Soave» provenienti da uve aventi le caratteristiche di cui all'art. 4, penultimo comma, del presente disciplinare e che vengano immessi al consumo con un titolo alcolometrico volumico totale minimo di 11,5%.

Art. 7.

Nella presentazione e designazione dei vini a denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto di Soave» è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione aggiuntiva diversa da quella prevista dal presente disciplinare, ivi compresi gli aggettivi «riserva», «extra», «fine», «scelto», «selezionato», e similari.

Nella designazione e presentazione dei vini «Soave» con le menzioni aggiuntive «Superiore», «Recioto» e «Classico» è obbligatorio riportare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

Le indicazioni tendenti a specificare l'attività agricola dell'imbottigliatore quali «viticoltore», «fattoria», «tenuta», «podere», «cascina» ed altri termini similari sono consentite in osservanza delle disposizioni CEE in materia.

È consentito altresì l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche aggiuntive che facciano riferimento a unità amministrative, frazioni, aree, fattorie e località dalle quali effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto, alle condizioni previste dal decreto ministeriale 22 aprile 1992.

Art. 8.

I vini «Soave Superiore» e «Recioto di Soave», compresi quelli che utilizzano la specificazione «classico» sono immessi al consumo unicamente in contenitori di vetro tradizionali con abbigliamento consono ai loro caratteri di pregio. Per detti contenitori è vietato l'impiego di chiusure tipo: tappo a corona, a vite, a strappo e similari.

Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Soave» e «Recioto Soave» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione è punito a norma degli articoli 28, 29, 30 e 31 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
GORIA

92A2964

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 8 giugno 1992.

Autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano al trapianto di rene tra persone viventi.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente della fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor di Milano in data 25 giugno 1991 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto del rene tra persone viventi presso l'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Visto il decreto ministeriale 13 settembre 1989 di autorizzazione all'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano al trapianto di rene e pancreas da cadavere;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 16 aprile 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 26 giugno 1967, n. 458, concernente il trapianto del rene tra persone viventi;

Decreta:

Art. 1.

L'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano è autorizzato al trapianto del rene tra persone viventi.

Art. 2

Le operazioni di trapianto vengono eseguite dai seguenti sanitari:

Di Carlo prof. Valerio, direttore della divisione di chirurgia seconda dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Staudacher prof. Carlo, aiuto divisione di chirurgia seconda dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Cristallo dott. Marco, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Ferrari dott. Giovanni, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Marassi dott. Alberto, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Beretta dott. Edoardo, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Braga dott. Marco, aiuto ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Carlucci dott. Michele, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Di Palo dott. Saverio, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Fiacco dott. Enrico, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Mari dott. Gilberto, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Ricordi dott. Camillo, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Stella dott. Marco, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Baccari dott. Paolo, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Castoldi dott. Renato, medico interno dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Zerbi dott. Alessandro, assistente ospedaliero dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Rigatti dott. Patrizio, direttore della divisione di urologia dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Di Girolamo dott. Valerio, aiuto divisione di urologia dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Francesca dott. Francesco, aiuto della divisione di urologia dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Grasso dott. Marco, aiuto della divisione di urologia dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Torri prof. Giorgio, primario del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Caldi dott. Massimo, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Gallioni dott. Giorgio, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Giudici dott.ssa Daniela, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Martani dott.ssa Carla, aiuto del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Perotti dott.ssa Valeria, assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano;

Valeri dott. Roberto, assistente del servizio di anestesiologia e rianimazione dell'istituto di ricovero e cura a carattere scientifico ospedale S. Raffaele di Milano.

Art. 3.

Il presidente della fondazione Centro S. Romanello del Monte Tabor di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A2999

DECRETO 8 giugno 1992.

Autorizzazione al presidio ospedaliero S. Anna di Como al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista l'istanza presentata dal presidente dell'unità socio-sanitaria locale n. 11 di Como in data 18 ottobre 1988 intesa ad ottenere l'autorizzazione all'espletamento delle attività di trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico presso il presidio ospedaliero S. Anna di Como;

Vista la relazione favorevole dell'istituto superiore di sanità, in data 8 novembre 1991, in esito agli accertamenti tecnici effettuati;

Sentito il parere favorevole espresso dalla sezione terza del Consiglio superiore di sanità in data 16 aprile 1992;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione della richiesta autorizzazione;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopracitata legge;

Vista la legge 13 luglio 1990, n. 198, recante disposizioni sul prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto ministeriale 14 gennaio 1982, relativo all'autorizzazione al prelievo di cornea, ai fini di trapianto terapeutico, al domicilio del soggetto donante;

Decreta:

Art. 1.

Il presidio ospedaliero S. Anna di Como è autorizzato al trapianto di cornea da cadavere a scopo terapeutico prelevata in Italia o importata gratuitamente dall'estero.

Art. 2.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite presso la sala operatoria di oculistica sita al secondo piano del padiglione oculistica, plastica ed otorino del presidio ospedaliero S. Anna di Como.

Art. 3.

Le operazioni di trapianto di cornea devono essere eseguite dai seguenti sanitari:

Bozzini prof. Sandro, primario oculista di ruolo della divisione di oculistica del presidio ospedaliero S. Anna di Como;

Aureggi dott. Dario, aiuto di ruolo della divisione di oculistica del presidio ospedaliero S. Anna di Como;

Gornati dott.ssa Maria Vittoria, aiuto di ruolo della divisione di oculistica del presidio ospedaliero S. Anna di Como;

Lovotrico dott.ssa Adriana, assistente di ruolo della divisione di oculistica del presidio ospedaliero S. Anna di Como;

Conti dott. Massimo, assistente di ruolo della divisione di oculistica del presidio ospedaliero S. Anna di Como.

Art. 4.

Il presente decreto ha la validità di cinque anni a decorrere dalla sua data e può essere revocato in qualsiasi momento qualora vengano a mancare, in tutto o in parte, i presupposti che ne hanno consentito il rilascio.

Art. 5.

All'atto della scadenza della validità, ove non venga tempestivamente rinnovata l'autorizzazione, cessa automaticamente ogni attività di trapianto di cornea.

Art. 6.

L'amministratore straordinario dell'unità socio-sanitaria locale n. 11 di Como è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

92A3000

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 giugno 1992.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa mista «Cultura e spettacolo» a r.l., in Ancona, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 20 settembre 1991 con la quale il tribunale di Ancona ha dichiarato lo stato di insolvenza della società cooperativa mista «Cultura e spettacolo» a r.l., con sede in Ancona;

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa mista «Cultura e spettacolo» a r.l., con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Ugo Salvatore in data 10 giugno 1977, repertorio n. 83951, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e l'avv. Francesco Tentindo residente in Senigallia (Ancona), via Mamiani, 12, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3018

DECRETO 11 giugno 1992.

Determinazione della retribuzione convenzionale ai fini dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali.

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2, comma 3, della legge 8 novembre 1991, n. 381, in base al quale il Ministro del lavoro e della previdenza sociale determina, con proprio decreto, l'importo della retribuzione da assumere a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente;

Considerato che, per effetto dell'art. 118 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, contenente il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha facoltà di stabilire tabelle di retribuzioni medie o convenzionali ai fini risarcitivi dell'assicurazione medesima;

Ritenuto che per i soci volontari delle cooperative sociali, di cui alla richiamata legge n. 381/1991, si rende opportuno stabilire una retribuzione convenzionale ai fini predetti;

Rilevato che per gli altri soci delle medesime cooperative sociali sono assunte, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per la stessa assicurazione, le retribuzioni effettive entro il limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale;

Considerata, quindi, la necessità di determinare la retribuzione convenzionale giornaliera dei soci volontari delle cooperative sociali in misura corrispondente al predetto limite minimo di retribuzione giornaliera;

Decreta:

Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge 8 novembre 1991, n. 381, è assunta, a base del calcolo dei premi e delle prestazioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei soci volontari delle cooperative sociali che prestano la loro attività gratuitamente, una retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

Roma, 11 giugno 1992

Il Ministro: MARINI

92A3008

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Limitazione delle funzioni consolari ai titolari degli uffici onorari in Dallas (Stati Uniti) e Castellon de la Plana (Spagna)

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Vincenzo De Nardo, vice console onorario in Dallas (Stati Uniti), con circoscrizione territoriale comprendente la città di Dallas, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Houston degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

c) compiti sussidiari di collaborazione in materia giudiziaria;

d) assistenza ed istruzione delle domande in materia di visti, rilascio, rinnovo di passaporti;

e) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(Omissis).

Decreta:

Il sig. Giuliano Formica, vice console onorario in Castellon de la Plana (Spagna), con circoscrizione territoriale comprendente la provincia di Castellon, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

a) trasmissione materiale al consolato generale d'Italia in Barcellona degli atti di stato civile pervenuti dalle autorità locali, dai cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

b) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

c) ricezione e trasmissione al consolato generale d'Italia in Barcellona di atti dipendenti dall'apertura di successione in Italia;

d) emanazione di atti conservativi, non implicanti disposizione dei beni, in materia di successione, naufragio o sinistro aereo;

e) rilascio di certificazioni (esclusi i certificati di cittadinanza e di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

f) rinnovo di passaporti nazionali a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare e vidimazione di quelli stranieri dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Barcellona;

g) effettuazione delle operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale;

h) tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 giugno 1992

p. *Il Ministro:* LENOCI

92A3010

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Annullamento del decreto ministeriale 11 giugno 1991 concernente la sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Basel», in Milano.

Con decreto ministeriale 7 marzo 1992 il decreto ministeriale 11 giugno 1991 con cui il rag. Roberto Sibio è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa edilizia «Basel», società cooperativa a r.l., con sede in Milano, in liquidazione coatta amministrativa, in sostituzione del rag. Angelo Bettinelli, revocato, è annullato.

92A2982

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Facoltà di ingegneria:

fisica.

UNIVERSITÀ DI PADOVA

Facoltà di medicina veterinaria:

zootecnica II: genetica, allevamento e produzione animale.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia umana.

UNIVERSITÀ DI SIENA

Facoltà di medicina e chirurgia:

chirurgia generale I.

UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE DI MILANO

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte contemporanea;
storia della filosofia.

LIBERA UNIVERSITÀ «MARIA SS. ASSUNTA» DI ROMA

Facoltà di magistero:

storia moderna.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3011

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI PISA

Facoltà di scienze politiche:

sociologia dello sviluppo;
facoltà di lettere e filosofia;
storia e tecnica militare.

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia dell'arte medievale.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A3012

MINISTERO DEL TESORO

Inizio della consegna dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999, al portatore

A norma del decreto ministeriale 8 gennaio 1992 (art. 13), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 13 gennaio 1992, si rende noto che il 30 giugno 1992 il magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato effettuerà le spedizioni alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato, per la consegna, alle coesistenti filiali della Banca d'Italia, dei titoli al portatore dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 17 gennaio 1992/1999.

92A2981

N. 116

Corso dei cambi del 16 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1191,250	1191,250	1191,15	1191,250	1191,250	1191,250	1191,070	1191,250	1191,250	1188,100
E.C.U.	1550,500	1550,500	1551 —	1550,500	1550,500	1550,500	1550,390	1550,500	1550,500	1550,900
Marco tedesco	756,850	756,850	757,500	756,850	756,850	756,850	756,800	756,850	756,850	757,190
Franco francese	224,750	224,750	225,500	224,750	224,750	224,750	226,750	224,750	224,750	224,840
Lira sterlina	2206,400	2206,400	2209,500	2206,400	2206,400	2206,400	2207,150	2206,400	2206,400	2206,800
Fiorino olandese	671,820	671,820	673 —	671,820	671,820	671,820	671,820	671,820	671,820	672,160
Franco belga	36,770	36,770	36,780	36,770	36,770	36,770	36,774	36,770	36,770	36,790
Peseta spagnola	12 —	12 —	12,030	12 —	12 —	12 —	12,003	12 —	12 —	12,010
Corona danese	196,530	196,530	196,500	196,530	196,530	196,530	196,530	196,530	196,530	196,480
Lira irlandese	2023,300	2023,300	2023 —	2023,300	2023,300	2023,300	2023,700	2023,300	2023,300	—
Dracma greca	6,218	6,218	6,250	6,218	6,218	6,218	6,220	6,218	6,218	—
Escudo portoghese	9,103	9,103	9,100	9,103	9,103	9,103	9,103	9,103	9,103	9,120
Dollaro canadese	995,200	995,200	996 —	995,200	995,200	995,200	995,350	995,200	995,200	997,900
Yen giapponese	9,375	9,375	9,420	9,375	9,375	9,375	9,376	9,375	9,375	9,380
Franco svizzero	840 —	840 —	840 —	840 —	840 —	840 —	840,100	840 —	840 —	841,690
Scellino austriaco	107,532	107,532	107,600	107,532	107,532	107,532	107,530	107,532	107,532	107,590
Corona norvegese	193,400	193,400	194 —	193,400	193,400	193,400	193,490	193,400	193,400	193,560
Corona svedese	209,540	209,540	209,500	209,540	209,540	209,540	209,510	209,540	209,540	209,640
Marco finlandese	277,790	277,790	277,500	277,790	277,790	277,790	277,600	277,790	277,790	—
Dollaro australiano	896 —	896 —	898 —	896 —	896 —	896 —	895,900	896 —	896 —	898,100

Media dei titoli del 16 giugno 1992

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 —
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	88,300
» » » 21- 4-1987/94	88,525
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,500
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,100
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,600
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,425
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,475
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,425
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,350
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,325
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,150
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,125
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,175
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,425
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,525
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	98,425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,875
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98,850
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	97,575
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97,300
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102,050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,850
» » » » 19- 8-1987/92	99,425
» » » » 1-11-1987/92	99,825
» » » » 1-12-1987/92	99,925
» » » » 1- 1-1988/93	99,775

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93	99,800
» » » »	1- 3-1988/93	99,775
» » » »	1- 4-1988/93	99,775
» » » »	1- 5-1988/93	99,950
» » » »	1- 6-1988/93	100,275
» » » »	18- 6-1986/93	100 —
» » » »	1- 7-1988/93	100,275
» » » »	17- 7-1986/93	99,950
» » » »	1- 8-1988/93	100,150
» » » »	19- 8-1986/93	99,825
» » » »	1- 9-1988/93	99,875
» » » »	18- 9-1986/93	99,375
» » » »	1-10-1988/93	99,725
» » » »	20-10-1986/93	99,325
» » » »	1-11-1988/93	99,900
» » » »	18-11-1987/93	99,750
» » » »	19-12-1986/93	99,875
» » » »	1- 1-1989/94	100,050
» » » »	1- 2-1989/94	99,925
» » » »	1- 3-1989/94	99,900
» » » »	15- 3-1989/94	99,850
» » » »	1- 4-1989/94	99,875
» » » »	1- 9-1989/94	99,550
» » » »	1-10-1987/94	99,400
» » » »	1-11-1989/94	99,475
» » » »	1- 1-1990/95	99,625
» » » »	1- 2-1985/95	99,575
» » » »	1- 3-1985/95	97,950
» » » »	1- 3-1990/95	99 —
» » » »	1- 4-1985/95	98 —
» » » »	1- 5-1985/95	97,775
» » » »	1- 5-1990/95	98,950
» » » »	1- 6-1985/95	98,825
» » » »	1- 7-1985/95	99,075
» » » »	1- 7-1990/95	98,950
» » » »	1- 8-1985/95	99,550
» » » »	1- 9-1985/95	98,725
» » » »	1- 9-1990/95	99 —
» » » »	1-10-1985/95	98,600
» » » »	1-10-1990/95	98,950
» » » »	1-11-1985/95	98,275
» » » »	1-11-1990/95	98,925
» » » »	1-12-1985/95	98,150
» » » »	1-12-1990/95	99,200
» » » »	1- 1-1986/96	98,100
» » » »	1- 1-1986/96 II	99,250
» » » »	1- 1-1991/96	98,600
» » » »	1- 2-1986/96	98,550
» » » »	1- 2-1991/96	99,225
» » » »	1- 3-1986/96	98,325
» » » »	1- 4-1986/96	98,225
» » » »	1- 5-1986/96	98,325
» » » »	1- 6-1986/96	99,650
» » » »	1- 7-1986/96	99,100
» » » »	1- 8-1986/96	98,875
» » » »	1- 9-1986/96	98,700
» » » »	1-10-1986/96	97,850
» » » »	1-11-1986/96	97,600
» » » »	1-12-1986/96	98 —
» » » »	1- 1-1987/97	97,525
» » » »	1- 2-1987/97	97,625
» » » »	18- 2-1987/97	97,550
» » » »	1- 3-1987/97	97,650
» » » »	1- 4-1987/97	97,850
» » » »	1- 5-1987/97	98 —
» » » »	1- 6-1987/97	99,675
» » » »	1- 7-1987/97	99,100
» » » »	1- 8-1987/97	99,100
» » » »	1- 9-1987/97	98,700
» » » »	1- 3-1991/98	98 —
» » » »	1- 4-1991/98	97,775
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98	97,875
» » » »	1- 6-1991/98	98,150
» » » »	1- 7-1991/98	98 —
» » » »	1- 8-1991/98	97,750
» » » »	1- 9-1991/98	97,675
» » » »	1-10-1991/98	97,525
» » » »	1-11-1991/98	97,690
» » » »	1-12-1991/98	97,800

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992	100,225
» » »	11,50%	1- 7-1992	99,875
» » »	11,50%	1- 8-1992	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992	99,600
» » »	12,50%	1-10-1992	99,550
» » »	12,50%	1- 2-1993	99,575
» » »	12,50%	1- 7-1993	99,525
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,350
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,250
» » »	12,50%	1-10-1993	99,400
» » »	12,50%	1-11-1993	99,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,400
» » »	12,50%	17-11-1993	99,450
» » »	12,50%	1-12-1993	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,475
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,775
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,575
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,775
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,725
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,475
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,825
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98 —
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	97,770
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,850
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,475
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96 —
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	99,300
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	97,800
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,850
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	97,950
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,225
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,050
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	98,225
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	95,625
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	95,300

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	22- 2-1985/93	9,60%	—
» » » »	15- 4-1985/93	9,75%	—
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	—
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	—
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	—
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	—
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	—
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	—
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	—
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	—
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	—
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	—
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	—
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	—
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	—
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	—
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	—
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	—
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	—
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	—
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	—
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	—

92M16062

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

N. 117

Corso dei cambi del 17 giugno 1992 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1185,500	1185.500	1185,500	1185.500	1185.500	1185.500	1185.530	1185.500	1185,500	1188,100
E.C.U.	1550.300	1550.300	1551 —	1550,300	1550.300	1550,300	1550,400	1550,300	1550,300	1550,900
Marco tedesco	756,280	756,280	757 - -	756,280	756.280	756,280	756,230	756,280	756,280	757,190
Franco francese	224.650	224.650	225,250	224.650	224.650	224.650	224.650	224.650	224,650	224,840
Lira sterlina	2206.050	2206.050	2209.500	2206,050	2206,050	2206.050	2207 —	2206 050	2206,050	2206.800
Fiorino olandese	671,180	671.180	672.500	671,180	671,180	671,180	671,350	671,180	671,180	672,160
Franco belga	36,745	36.745	36.700	36.745	36.745	36.745	36.747	36.745	36,745	36.790
Peseta spagnola	12,013	12.013	11.950	12,013	12 013	12.013	12.011	12,013	12,013	12.010
Corona danese	196,450	196,450	196.500	196,450	196,450	196,450	196,450	196.450	196,450	196,480
Lira islandese	2021,200	2021.200	2020 - -	2021.200	2021,200	2021.200	2021,400	2021,200	2021,200	- -
Dracma greca	6,204	6.204	6,230	6,204	6,204	6.204	6 203	6.204	6,204	- -
Escudo portoghese	9,104	9,104	9 100	9,104	9.104	9,104	9.099	9,104	9,104	9,120
Dollaro canadese	993,200	993.200	993 —	993.200	993,200	993,200	993.390	993.200	993,200	997.900
Yen giapponese	9,360	9.360	9,440	9,360	9.360	9,360	9.367	9.360	9,360	9,390
Franco svizzero	838,550	838.550	840 —	838,550	838,550	838.550	838.600	838.550	838,550	841,690
Scellino austriaco	107,467	107,467	107.600	107,467	107.467	107,467	107,466	107,467	107.467	107,590
Corona norvegese	193.260	193.260	194 - -	193,260	193.260	193.260	193.390	193.260	193,260	193.560
Corona svedese	209.540	209,540	209.500	209.540	209.540	209,540	209,480	209,540	209.540	209.640
Marco finlandese	277.500	277.500	277.500	277,500	277.500	277.500	277,509	277.500	277,500	- -
Dollaro australiano	896,400	896.400	897 —	896.400	896.400	896.400	896.750	896.400	896.400	898.100

Media dei titoli del 17 giugno 1992

Rendita 5% 1935	57,500
Redimibile 10% (Edilizia scolastica) 1977-92	101,900
» 12% (Beni Esteri 1980)	105 - -
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	96 —
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	98,180
» » » 21- 4-1987/94	99,850
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,200
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	99,050
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	99,675
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	99,625
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	99,425
» » » 12,50% 19-10-1989/95	99,400
» » » 12,50% 20-11-1989/95	99,375
» » » 12,50% 18-12-1989/95	99,175
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	99,225
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	99,225
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	99,150
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	99,075
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	99,750
» » » 12,50% 20-11-1990/96	98,950
Certificati del Tesoro C.T.O. 10,25% 1-12-1988/96	99.425
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	98,750
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	98.825
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	99.050
» » » 12,50% 20- 1-1992/98	97.100
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	97,200
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	104 —
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	101 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	102.050
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	102 - -
» » » TR 2,5% 1983/93	101,700
» » » Ind. 20- 7-1987/92	99,850
» » » » 19- 8-1987/92	99,900
» » » » 1-11-1987/92	99,725
» » » » 1-12-1987/92	99,925
» » » » 1- 1-1988/93	99,775

Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 2-1988/93. . . .	99,750
» » » »	1- 3-1988/93. . . .	99,775
» » » »	1- 4-1988/93. . . .	99,775
» » » »	1- 5-1988/93. . . .	99,875
» » » »	1- 6-1988/93. . . .	100,250
» » » »	18- 6-1986/93. . . .	100,050
» » » »	1- 7-1988/93. . . .	100,225
» » » »	17- 7-1986/93. . . .	99,900
» » » »	1- 8-1988/93. . . .	100,100
» » » »	19- 8-1986/93. . . .	99,750
» » » »	1- 9-1988/93. . . .	99,875
» » » »	18- 9-1986/93. . . .	99,400
» » » »	1-10-1988/93. . . .	99,675
» » » »	20-10-1986/93. . . .	99,325
» » » »	1-11-1988/93. . . .	99,950
» » » »	18-11-1987/93. . . .	99,725
» » » »	19-12-1986/93. . . .	100 —
» » » »	1- 1-1989/94. . . .	100 —
» » » »	1- 2-1989/94. . . .	99,875
» » » »	1- 3-1989/94. . . .	99,900
» » » »	15- 3-1989/94. . . .	99,850
» » » »	1- 4-1989/94. . . .	99,900
» » » »	1- 9-1989/94. . . .	99,550
» » » »	1-10-1987/94. . . .	99,400
» » » »	1-11-1989/94. . . .	99,450
» » » »	1- 1-1990/95. . . .	99,650
» » » »	1- 2-1985/95. . . .	99,575
» » » »	1- 3-1985/95. . . .	97,950
» » » »	1- 3-1990/95. . . .	99,025
» » » »	1- 4-1985/95. . . .	98 —
» » » »	1- 5-1985/95. . . .	97,800
» » » »	1- 5-1990/95. . . .	98,950
» » » »	1- 6-1985/95. . . .	98,800
» » » »	1- 7-1985/95. . . .	99,075
» » » »	1- 7-1990/95. . . .	98,880
» » » »	1- 8-1985/95. . . .	99 —
» » » »	1- 9-1985/95. . . .	98,725
» » » »	1- 9-1990/95. . . .	99 —
» » » »	1-10-1985/95. . . .	98,625
» » » »	1-10-1990/95. . . .	98,950
» » » »	1-11-1985/95. . . .	98,250
» » » »	1-11-1990/95. . . .	98,900
» » » »	1-12-1985/95. . . .	98,225
» » » »	1-12-1990/95. . . .	99,300
» » » »	1- 1-1986/96. . . .	98 —
» » » »	1- 1-1986/96 II . .	99,325
» » » »	1- 1-1991/96. . . .	99,100
» » » »	1- 2-1986/96. . . .	98,550
» » » »	1- 2-1991/96. . . .	99,675
» » » »	1- 3-1986/96. . . .	98,325
» » » »	1- 4-1986/96. . . .	98,175
» » » »	1- 5-1986/96. . . .	98,980
» » » »	1- 6-1986/96. . . .	99,525
» » » »	1- 7-1986/96. . . .	99,550
» » » »	1- 8-1986/96. . . .	98,900
» » » »	1- 9-1986/96. . . .	98,725
» » » »	1-10-1986/96. . . .	97,850
» » » »	1-11-1986/96. . . .	97,625
» » » »	1-12-1986/96. . . .	98,025
» » » »	1- 1-1987/97. . . .	97,425
» » » »	1- 2-1987/97. . . .	97,625
» » » »	18- 2-1987/97. . . .	97,450
» » » »	1- 3-1987/97. . . .	97,325
» » » »	1- 4-1987/97. . . .	97,300
» » » »	1- 5-1987/97. . . .	97,580
» » » »	1- 6-1987/97. . . .	99,625
» » » »	1- 7-1987/97. . . .	99,050
» » » »	1- 8-1987/97. . . .	99,075
» » » »	1- 9-1987/97. . . .	98,650
» » » »	1- 3-1991/98. . . .	97,850
» » » »	1- 4-1991/98. . . .	97,800
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 5-1991/98. . . .	97,850
» » » »	1- 6-1991/98. . . .	98,100
» » » »	1- 7-1991/98. . . .	98 —
» » » »	1- 8-1991/98. . . .	98 —
» » » »	1- 9-1991/98. . . .	97,730
» » » »	1-10-1991/98. . . .	97,600
» » » »	1-11-1991/98. . . .	97,730
» » » »	1-12-1991/98. . . .	97,375

Buoni Tesoro Pol.	10,50%	1- 7-1992.	100,100
» » »	11,50%	1- 7-1992.	99,900
» » »	11,50%	1- 8-1992.	99,525
» » »	12,50%	1- 9-1992.	99,600
» » »	12,50%	1-10-1992.	99,575
» » »	12,50%	1- 2-1993.	99,525
» » »	12,50%	1- 7-1993.	99,500
» » »	12,50%	1- 8-1993.	99,350
» » »	12,50%	1- 9-1993.	99,675
» » »	12,50%	1-10-1993.	99,400
» » »	12,50%	1-11-1993.	99,400
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	99,400
» » »	12,50%	17-11-1993.	99,450
» » »	12,50%	1-12-1993.	99,400
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	99,425
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	99,375
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	98,830
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	98,625
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	98,950
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	99,325
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	98,725
» » »	12,50%	1- 9-1990/94	98,525
» » »	12,50%	1-11-1990/94	98,775
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	98,350
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	98,350
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99 —
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	96,150
» » »	12,00%	1-11-1991/96	96,250
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	98,700
» » »	12;50%	16- 6-1990/97	97,900
» » »	12,50%	1-11-1990/97	97,780
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	98 —
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	98 —
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	95,500
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	95,475
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001.	98,550
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001.	95,925
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001.	95,600

Certificati credito Tesoro E.C.U.	22-11-1984/92	10,50% .	100,250
» » » »	22- 2-1985/93	9,60% .	99,275
» » » »	15- 4-1985/93	9,75% .	100,425
» » » »	22- 7-1985/93	9,00% .	98,375
» » » »	25- 7-1988/93	8,75% .	97,250
» » » »	28- 9-1988/93	8,75% .	96,750
» » » »	26-10-1988/93	8,65% .	96,525
» » » »	22-11-1985/93	8,75% .	97,500
» » » »	28-11-1988/93	8,50% .	96,750
» » » »	28-12-1988/93	8,75% .	96,250
» » » »	21- 2-1986/94	8,75% .	97,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75% .	95,275
» » » »	19- 4-1989/94	9,90% .	99,950
» » » »	26- 5-1986/94	6,90% .	95,025
» » » »	26- 7-1989/94	9,65% .	101 —
» » » »	30- 8-1989/94	9,65% .	100,700
» » » »	26-10-1989/94	10,15% .	101,350
» » » »	22-11-1989/94	10,70% .	102,450
» » » »	24- 1-1990/95	11,15% .	102,850
» » » »	27- 3-1990/95	12,00% .	103,925
» » » »	24- 5- 989/95	9,90% .	102,650
» » » »	29- 5-1990/95	11,50% .	103,625
» » » »	26- 9-1990/95	11,90% .	103,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: ANGELA MARIA STORACI

92M17062

PREFETTURA DI TRIESTE

Ripristino di cognomi nella forma originaria

Con decreto prefettizio datato 2 giugno 1992, n. 1.13/2-431, sono stati revocati, a seguito di istanza, corredata dalla prescritta documentazione, presentata dalla sig.ra Mariangela Flacio, figlia di Adalberto, nata a S. Cesario di Lecce (Lecce), il 20 giugno 1941, residente a Castelcucco (Treviso), via Casonetto Alto n. 2, gli effetti di un decreto con il quale, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, venne ridotto nella forma italiana di «Flacio» il cognome del padre della suindicata che all'epoca era «Vlacich»; pertanto, lo stesso è restituito nella forma originaria di «Vlacich» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di San Cesario di Lecce (Lecce) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/91.

Il sindaco del comune di Castelcucco (Treviso) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/91 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

Con decreto prefettizio datato 2 giugno 1992, n. 1.13/2-432, sono stati revocati, a seguito di istanza, corredata dalla prescritta documentazione, presentata dal sig. Alberto Flacio, figlio di Adalberto, nato a S. Cesario di Lecce (Lecce), il 9 marzo 1943, residente a Milano, via Montemarini Giovanni n. 6, gli effetti di un decreto con il quale, a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 898, venne ridotto nella forma italiana di «Flacio» il cognome del padre del suindicato che all'epoca era «Vlacich»; pertanto, lo stesso è restituito nella forma originaria di «Vlacich» ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di San Cesario di Lecce (Lecce) è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/91.

Il sindaco del comune di Milano è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/91 e alla notificazione del presente decreto all'interessato.

Con decreto n. 1.13/2-678, datato 2 giugno 1992, il decreto del prefetto di Pola n. 936 datato 17 ottobre 1930, con il quale il cognome del sig. Antonio Micovillovich di Luca, nato a Promontore il 25 aprile 1881, venne ridotto nella forma italiana di «Michelini», a norma del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, convertito in legge 24 maggio 1926, n. 878, con estensione alla moglie Maria Micovillovich ed ai figli Antonio, Giovanna, Luca, Carlo e Giuseppe, è stato revocato, in seguito ad istanza prodotta in data 4 maggio 1992, per quanto riguarda gli effetti nei confronti della signora Maria Michelini, figlia di Giovanni, nata a Promontore di Pola il 26 maggio 1942, residente a Verona, via Risorgimento n. 6, il cui cognome è restituito, pertanto, nella forma originaria di «Micovillovich», ai sensi dell'art. 1 della legge 28 marzo 1991, n. 114.

Il sindaco del comune di Verona è incaricato di provvedere a tutti gli adempimenti di cui all'art. 4 della legge n. 114/91 e alla notificazione del presente decreto all'interessata.

92A2989

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti, 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi, 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S.r.l.
Via Roma, 80

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti, 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1992

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1992
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1992 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1992

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 330.000
- semestrale	L. 180.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 60.000
- semestrale	L. 42.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 185.000
- semestrale	L. 100.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 635.000
- semestrale	L. 350.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 80.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1992.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.400
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni sedici pagine o frazione	L. 1.200
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 115.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 75.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1992
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 295.000
Abbonamento semestrale	L. 180.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189